

CITTÀ DI TORINO  
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 105 del 19 febbraio 2009

OGGETTO: Determina cronologico n. 98 del 17 febbraio 2009 avente per oggetto “Variante parziale n.180 al P.R.G. Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale” – Rettifica conseguente a errore materiale.

Premesso che:

nella parte narrativa della Determina in oggetto venivano richiamate le seguenti osservazioni:

*“[...] considerata la destinazione d’uso proposta in variante ed il contesto territoriale di riferimento caratterizzato dalla presenza di importanti infrastrutture di collegamento stradale, si ritiene opportuno indicare che le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricreative devono permettere il rispetto dei requisiti acustici passivi ex D.P.C.M. 5/12/1997, nonché il rispetto dei livelli sonori interni dell’edificio previsti dal D.P.R. 142/04 per gli edifici residenziali, entrambi da verificare con collaudo in opera.”* manifestate dall’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’Area Metropolitana Torinese, nell’ambito del parere espresso in merito alla Variante parziale n.180 al P.R.G. Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”.

Nella parte dispositiva della Determina in oggetto, richiamando la parte narrativa, si determina di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica la Variante parziale n.180 al P.R.G. –Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”–, ponendo condizioni derivanti dalle osservazioni manifestate dall’ARPA Piemonte; in particolare:

1. *di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.180 al P.R.G. –Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. “Ambito 16.29 Portone”– dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa, alle seguenti condizioni;*
  - *le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricreative devono permettere il rispetto:*
    - a) *dei requisiti acustici passivi ex D.P.C.M. 5/12/1997;*
    - b) *dei livelli sonori interni dell’edificio previsti dal D.P.R. 142/04 per gli edifici residenziali;*
  - *tanto i requisiti acustici passivi, quanto i livelli sonori interni dell’edificio previsti per gli edifici residenziali dovranno essere oggetto di verifica con collaudo in opera;*

Considerato che:

- nel testo delle osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte si fa riferimento ad "*attività ricreative*", che però non sono individuate nell'ambito della variante che, diversamente, individua le "*attività ricettive*" quale ulteriore destinazione d'uso consentibile nella Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 16.29 Portone";
- tale diversa dizione sia imputabile ad un mero errore materiale, vista anche l'assonanza dei due termini;
- vista l'assonanza dei due termini, nel corso della redazione della Determina non è stato riscontrato l'errore che è stato riproposto nella parte dispositiva.

Si ritiene di dovere correggere la Determina in oggetto come segue:

- nella parte narrativa, dopo il capoverso in cui sono richiamate le osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte, inserire il seguente capoverso:  
Fatto notare che nel testo delle osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte si fa riferimento ad "*attività ricreative*", che però non sono individuate nell'ambito della variante che, diversamente, individua le "*attività ricettive*" quale ulteriore destinazione d'uso consentibile nella Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 16.29 Portone", si ritiene che tale diversa dizione sia imputabile ad un mero errore materiale, vista anche l'assonanza dei due termini.
- nella parte dispositiva, dove vengono esplicitate le condizioni, sostituire il termine "*ricreative*" con il termine "*ricettive*".

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

#### D E T E R M I N A

1. di inserire, nella parte narrativa della Determina cronologico n. 98 del 17 febbraio 2009, dopo il capoverso in cui sono richiamate le osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte, il seguente capoverso:  
Fatto notare che nel testo delle osservazioni manifestate dall'ARPA Piemonte si fa riferimento ad "*attività ricreative*", che però non sono individuate nell'ambito della variante che, diversamente, individua le "*attività ricettive*" quale ulteriore destinazione d'uso consentibile nella Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 16.29

Portone”, si ritiene che tale diversa dizione sia imputabile ad un mero errore materiale, vista anche l’assonanza dei due termini.

2. di sostituire, nella parte dispositiva della Determina cronologica n. 98 del 17 febbraio 2009, dove vengono esplicitate le condizioni, il termine “*ricreative*” con il termine “*ricettive*”, in modo che la frase:

- le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricreative devono permettere il rispetto:

muti in:

- le soluzioni progettuali attuative degli immobili da destinare ad attività ricettive devono permettere il rispetto:

3. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>;

4. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore  
Ambiente e Territorio  
ing. Federico Saporiti  
*F.to Federico Saporiti*